

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5178 del 10/10/2022
Oggetto	D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2825 DEL 23.08.2012, PROVVEDIMENTO N. 3221 DEL 28.09.2012, DET-AMB-2017-379 DEL 26.01.2017, DET-AMB-2017-948 DEL 24.02.2017, DET-AMB-2017-6537 DEL 07.12.2017 DI PRESA D'ATTO DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO e DET-AMB-2021-1544 DEL 31.03.2021 PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITA' PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, 7 - FUSIGNANO BIO ENERGY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 (P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5424 del 10/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dieci OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2825 DEL 23.08.2012, PROVVEDIMENTO N. 3221 DEL 28.09.2012, DET-AMB-2017-379 DEL 26.01.2017, DET-AMB-2017-948 DEL 24.02.2017, DET-AMB-2017-6537 DEL 07.12.2017 DI PRESA D'ATTO DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO e DET-AMB-2021-1544 DEL 31.03.2021 PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, 7 - FUSIGNANO BIO ENERGY SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 (P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di autorizzazioni uniche per l'installazione/esercizio di impianti di produzione di energia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - “La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]”;

- “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. “
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *“Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;

- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Decreto n. 209 del 15 dicembre 2017 – Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
- Legge 15 luglio 2022 n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (22G00082)*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

PREMESSO CHE:

- in data 22.07.2022 è pervenuta presso questo Ente istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. all'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n. 3221 del 28.09.2012, DET-AMB-2017- 379 del 26.01.2017 e DET-AMB-2017- 948 del 24.02.2017, Provvedimento di presa d'atto di modifica dell'assetto societario DET-AMB-2017-6537 del 07.12.2017 e Provvedimento di modifica non sostanziale DET-AMB-2021-1544 del 31/03/2021, della Società FUSIGNANO BIO

ENERGY S.r.l. con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7, acquisita agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con protocollo PG 2022/122190 ed integrata in data 25.07.2022 con nota PG 2022/123329 di richiesta di proroga della comunicazione di inizio lavori per la realizzazione della tensostruttura in scadenza il 26.07.2022;

- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al DM 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il DM 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita: "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, rispetto a quanto indicato ai punti 13.1, 13.2 e 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e dell'art. 31 bis della L. n. 108/2021 in vigore dal 31.07.2021 sulla documentazione trasmessa con istanza di Autorizzazione Unica PG 2022/122190 ed integrata in data 25.07.2022 con nota PG 2022/123329, avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 22.07.2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava, con nota PG 2022/123036 del 25.07.2022, l'avvio del procedimento, l'indizione e la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 17.08.2022, composta dai seguenti Enti legittimati: Azienda USL della Romagna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici - Servizio Strade, Provincia di Forlì - Cesena - Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti;
- con nota PG 2022/136728 del 19.08.2022 ARPAE SAC trasmetteva il verbale (PG 2022/136257) della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona del 17.08.2022 contenente il rinvio alla seduta conclusiva per le valutazioni finali degli Enti chiamati ad esprimersi nell'ambito del procedimento non essendo pervenute richieste di documentazione integrativa;
- con nota PG 2022/150494 del 14.09.2022 ARPAE SAC di Ravenna convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 05.10.2022;
- con successiva nota PG 2022/164031 del 06.10.2022 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2022/163882) della seduta conclusiva contenente l'attestazione di chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi con approvazione delle modifiche proposte;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2022/25549, di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC n. 2022/25549:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2022/136749 del 19.08.2022	In merito alla proposta di variante non sostanziale della Autorizzazione Unica in oggetto richiamata, e successive modifiche, Per quanto di competenza del Settore LL.PP. Viabilità di	Provincia di Ravenna - Settore Lavori Pubblici - Unità Organizzativa

	<p>questa Provincia, e fatti salvi i diritti di terzi, Precisato che il presente parere si riferisce alla sola viabilità di competenza provinciale; Visti gli elaborati presentati dalla Società proponente, con particolare riferimento al nuovo "Piano del Traffico", Preso atto della documentazione presentata, Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti; Considerato che nella relazione tecnica si confermano i percorsi già esaminati nel precedente procedimento autorizzatorio, di cui alla Determina dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia n. 2021/1544 del 31-03-2021;</p> <p>Considerato che, dall'esame della documentazione presentata, si prevede il transito, per i percorsi n. 1, 4, 6, 7, anche lungo la S.P. n. 119 Bagnoli (non esplicitamente menzionata nella relazione);</p> <p>Tutto quanto sopra considerato,</p> <p>in riferimento ai percorsi proposti, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare con masse legali, ai sensi degli Artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole, ai sensi delle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade).</p> <p>Ivi compresi i puntuali limiti di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale. In questo senso preme far presente che <u>oltre alle specifiche ordinanze di limitazione al transito già indicate nel parere PG n. 5552 del 01/03/2021 (a cui si rimanda)</u>, si segnalano inoltre le seguenti limitazioni al transito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>SP n. 119 "Bagnoli"</u>: limite di transito per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonn, ai sensi dell'Ordinanza Provinciale PG n. 8615 del 24/02/1998; - <u>SP n. 253R "San Vitale" Ponte di Villa Magenta</u>: limite di transito ai veicoli di massa superiore a 44 tonn in corrispondenza del ponte sul fiume Senio, ai sensi dell'Ordinanza Provinciale PG n. 12241 del 29/04/2022; <p>In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati per il trasporto (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni.</p>	Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità
--	---	---

	In conclusione, in linea generale, si ritiene che i nuovi volumi di traffico generati dalle modifiche proposte <u>non siano significativi</u> rispetto alle attuali portate dei flussi di traffico sulle SS.PP. Di competenza;																																	
	Parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva	Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Area Economia e Territorio Servizio Ambiente																																
PG 2022/146769 del 08.09.2022	<p style="text-align: center;">Relazione Tecnica</p> <p>La società Fusignano Bio Energy srl, nell’impianto sito in Fusignano, Via Cocorre, 7 fa istanza di modifica non sostanziale richiedendo una modifica della ricetta di alimentazione, seguendo un indirizzo consolidato negli ultimi anni di sostituire il piu’ possibile nelle ricette di alimentazione dei biogas agro industriali, le biomasse dedicate con sottoprodotti derivanti dagli allevamenti zootecnici.</p> <p>In particolare la ditta chiede di aumentare l’utilizzo di deiezione zootecniche di origine avicola in sostituzione di insilati.</p> <p>Nella tabella seguente viene riportata la ricetta attuale e quella richiesta con relativo “differenziale”:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Biomassa</th> <th style="text-align: center;">Ton/a (aut.)</th> <th style="text-align: center;">Ton/a (rich.)</th> <th style="text-align: center;">differenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Insilati da colture dedicate</td> <td style="text-align: center;">12725</td> <td style="text-align: center;">10970</td> <td style="text-align: center;">-1755</td> </tr> <tr> <td>Lettiera avicola (polli da carne)</td> <td style="text-align: center;">1160</td> <td style="text-align: center;">2585</td> <td style="text-align: center;">+1425</td> </tr> <tr> <td>Lettiera avicola (tacchini)</td> <td style="text-align: center;">1625</td> <td style="text-align: center;">1950</td> <td style="text-align: center;">+325</td> </tr> <tr> <td>Sottoprodotti della trasformazione della frutta</td> <td style="text-align: center;">1600</td> <td style="text-align: center;">1600</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Sottoprodotti della trasformazione delle olive</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Sottoprodotti della trasformazione degli</td> <td style="text-align: center;">1800</td> <td style="text-align: center;">1800</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Biomassa	Ton/a (aut.)	Ton/a (rich.)	differenza	Insilati da colture dedicate	12725	10970	-1755	Lettiera avicola (polli da carne)	1160	2585	+1425	Lettiera avicola (tacchini)	1625	1950	+325	Sottoprodotti della trasformazione della frutta	1600	1600	0	Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	400	400	0	Sottoprodotti della trasformazione delle olive	0	0	0	Sottoprodotti della trasformazione degli	1800	1800	0	ARPAE Servizio Territoriale
Biomassa	Ton/a (aut.)	Ton/a (rich.)	differenza																															
Insilati da colture dedicate	12725	10970	-1755																															
Lettiera avicola (polli da carne)	1160	2585	+1425																															
Lettiera avicola (tacchini)	1625	1950	+325																															
Sottoprodotti della trasformazione della frutta	1600	1600	0																															
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro	400	400	0																															
Sottoprodotti della trasformazione delle olive	0	0	0																															
Sottoprodotti della trasformazione degli	1800	1800	0																															

	ortaggi				
	Sottoprodotti della lavorazione dei cereali	90	90	0	
	Sottoprodotti della trasformazione della trasformazione dei semi oleosi	0	0	0	
	Coadiuvanti	0	5	+5	
	Totale	19400	19400	0	
	<p>Oltre all'incremento della lettiera di origine avicola, vengono inseriti (alla necessità) dei coadiuvanti costituiti da sali metallici di cobalto solfato, sodio selenito, nichel solfato (BIOI 168) utilizzato come cofermenti.</p> <p>La scheda di sicurezza è allegata alla istanza. In genere tali prodotti per la loro pericolosità (vedi frasi di rischio) sono utilizzati in sacchetti pre dosati.</p> <p>L'azienda ha inoltre presentato una ipotesi di comunicazione di utilizzo agronomico che verrà inviata una volta approvata la nuova ricetta.</p> <p>L'azienda ha inoltre presentato una dichiarazione in merito alla scelta di non realizzare la tendo struttura che era prevista per lo stoccaggio di alcune biomasse, presenti in precedenti ricette di alimentazione, oggi abbandonati (in particolare i sottoprodotti della industria agroalimentare della panificazione ed affini), che per quantitativi utilizzati e tipologie necessitavano di un ricovero al coperto.</p> <p>L'evoluzione verso ricette diverse di alimentazione dell'impianto di biogas ed il divieto di utilizzo di questi sottoprodotti (solo recentemente "riabilitati all'uso negli impianti" (vedi legge 34/2022 di conversione DL 17/2022, art. 12bis) ha reso non necessaria la realizzazione della struttura.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Considerato che la modifica non sostanziale proposta si inserisce nel solco virtuoso e consolidato negli ultimi anni che tende progressivamente, per quanto tecnicamente possibile, a sostituire le biomasse da colture dedicate in alimentazione agli impianti di biogas di tipologia agroindustriale con sottoprodotti; ➤ considerato che non si modificano ne le modalità operative ne il deposito massimo temporaneo di deiezione avicola in impianto così come già autorizzato; 				

	<p>➤ visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/08/2022, agli atti del Servizio con PG/2022/136728 del 19/08/2022;</p> <p>questo Servizio esprime parere favorevole alla istanza presentata dalla ditta Fusignano Bio Energy srl.</p>	
PG 2022/161954 del 04.10.2022	<p>In seguito alla richiesta pervenuta in data 15/09/2022 ed assunta al prot. con n. 21580; l'Ufficio Concessioni Autorizzazioni Nulla Osta ha esaminato la richiesta e la documentazione allegata e constatato che l'incremento del flusso veicolare in uscita dal sito di produzione non incide in modo significativo alla circolazione dei veicoli sulle strade provinciali che possono essere interessate;</p> <p>- VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>- VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;</p> <p>- VISTO il precedente rilascio del PARERE FAVOREVOLE avvenuto in data 19/08/2022 con protocollo 19658;</p> <p style="text-align: center;">RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DEFINITIVO</p> <p>alla modifica non sostanziale all'impianto a biogas di Fusignano (RA) in quanto l'incremento del traffico sulla viabilità coinvolta, così come prospettato nella relazione tecnica allegata alla documentazione sarà pari al 4,4% su base annua, non compromettendo pertanto il normale flusso veicolare attuale.</p>	<p>Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti – Ufficio Concessioni Autorizzazioni Nulla Osta</p>
	Parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva	AUSL della Romagna

ATTESO CHE le modifiche proposte riguardano: la rimodulazione della ricetta di alimentazione, rispetto a quanto approvato con provvedimento di modifica non sostanziale rilasciato con DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021 e la richiesta di non installazione della tendostruttura per il deposito delle biomasse palabili (SS > 60%) come di seguito esplicitate:

- la nuova ricetta di alimentazione prevede, in invarianza del quantitativo totale in ingresso all'impianto, un aumento della lettiera avicola dei polli da carne e dei tacchini, rispettivamente per 1.425 t/anno e 300 t/anno ed una riduzione dei quantitativi delle colture dedicate da 12.725 t/anno a 10.970 t/anno. Restano invariate le quantità relative ai sottoprodotti della trasformazione della frutta (1.600 t/anno), ai sottoprodotti di trasformazione del pomodoro da (400 t/anno), ai sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (1.800 t/anno) e ai sottoprodotti di lavorazione dei cereali (90 t/anno). I sottoprodotti della trasformazione delle olive e dei semi oleosi verranno mantenuti nell'elenco delle biomasse previste in ingresso all'impianto. Al fine dell'ottimizzazione del processo di digestione anaerobica verranno introdotti in alimentazione all'impianto un quantitativo pari a 5 t/anno di coadiuvanti costituiti da cobalto solfato ($\geq 20\%$ - $< 25\%$), sodio selenito ($\geq 5\%$ - $< 7\%$), nickel solfato ($\geq 5\%$ - $< 7\%$);

Biomassa	Stato autorizzato	Proposta in variante
Insilati da colture dedicate	12.725 t/a	10.970 t/a
Lettiera avicola (polli da carne)	1.160 t/a	2.585 t/a
Lettiera avicola (tacchini)	1.625 t/a	1.950 t/a
Sottoprodotti di trasformazione della frutta	1.600 t/a	1.600 t/a
Sottoprodotti di trasformazione del pomodoro	400 t/a	400 t/a
Sottoprodotti di trasformazione delle olive	0	0
Sottoprodotti di trasformazione degli ortaggi	1.800 t/a	1.800 t/a
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	90 t/a	90 t/a
Sottoprodotti di trasformazione dei semi oleosi	0	0
Coadiuvanti		5 t/a
Totale	19.400 t/a	19.400 t/a

- un incremento della produzione totale di biogas stimata in 11.411,25 m³ in invarianza della potenza dell'impianto;
- la mancata installazione della tendostruttura (struttura in metallo leggero con copertura in pvc del tipo Kopron, di forma rettangolare su superficie pavimentata 18 m x 20 m, altezza 4,00 m ed al colmo 5,00 m con 2 aperture laterali di altezza 3,00 m sul lato lungo) autorizzata con DET-AMB-2017-379 del 26/01/2017, prevista a copertura delle trincee di stoccaggio delle biomasse palabili (SS > 60%), motivata dalla razionalizzazione e dall'ottimizzazione nella gestione della biomassa palabile (SS > 60%), l'esclusione dall'elenco delle biomasse dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare della panificazione ed affini che per quantitativi utilizzati e tipologie necessitavano della realizzazione di tale struttura;
- per la gestione delle biomasse in ingresso, in ottemperanza alla DGR 1495/2011, sono previste le seguenti modalità operative:
 - insilamento in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca inferiore al 40% e che sono conservate abitualmente con la tecnica dell'insilamento, come ad esempio i cereali raccolti a maturazione cerosa, le barbabietole, ecc.;
 - deposito in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca superiore al 60%. Il deposito può avvenire all'interno della trincea in cumuli, con l'ausilio di muretti in new jersey e teloni di plastica a copertura delle biomasse;
 - alimentazione in prevasca: per il caricamento delle biomasse particolarmente fluide, con un tenore di sostanza secca inferiore al 25% e che non possono essere depositate in trincea. La biomassa viene caricata direttamente in prevasca all'arrivo in impianto senza depositi intermedi;
 - alimentazione in tramoggia: per il caricamento delle biomasse di consistenza palabile, con un tenore di sostanza secca inferiore al 60% e non insilabili;
- le modalità operative e il deposito massimo temporaneo di deiezione avicola in impianto sono previste in invarianza rispetto a quanto già autorizzato con DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021;
- l'incremento del traffico sulla viabilità coinvolta, così come prospettato nel documento "Relazione Tecnica - Elaborato 1 rev 00 Luglio 2022", sarà pari al 4,4% su base annua, non compromettendo il normale flusso veicolare attuale;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 22.07.2022 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0052345_20220722;
- il termine previsto dall'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 gg.) è decorso e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Ravenna, ARPAE SAC prende atto delle autocertificazioni redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, acquisite al PG 2022/157172 del 26.09.2022, al PG 2022/165550 del 10.10.2022 attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti di tutti i soggetti ai sensi all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la Società ha come oggetto sociale, *“l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. In particolare svolge le seguenti attività: [omissis] ivi compresa la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche ex art 1 comma 423 della legge 266/2005 e art. 1 comma 369 della legge 296/2006. Vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”*;
- in termini di quadro autorizzativo non vi sono autorizzazioni da ricomprendere/sostituire in quanto la proposta di modifica non incide su aspetti edilizi;
- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;
- l'impianto è stato autorizzato con Provvedimento del Dirigente della Provincia di Ravenna n. 434 del 06/10/2009, in data temporalmente antecedente all'entrata in vigore del D.M. 10.09.2010 che imponeva l'obbligo al punto 13.1 lettera j) della corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino; trattandosi di una modifica non sostanziale non trova applicazione il punto 10 della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 *"Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi"*;
- l'Amministratore Delegato della Società Fusignano Bio Energy srl Società Agricola, con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva ha confermato quanto già sottoscritto con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (PG 2021/49766 del 30.03.2021), *“che al termine della vita utile dell'impianto autorizzato con autorizzazione unica n. 434/2009 si procederà alla attuazione del piano di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi come da progetto nell'ambito dell'autorizzazione unica n. 379/2017 e successive varianti”*;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 *"Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE"*, il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2022/25549;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione delle modifiche alla ricetta di alimentazione e la mancata installazione della tendostruttura, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente Atto e il rispetto della normativa vigente;

- l'utilizzo in incremento di deiezioni zootecniche di origine avicola in sostituzione di insilati non comporta ulteriori elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto; la Società è tenuta all'effettuazione per 2 anni consecutivi del Piano Monitoraggio Odori con le modalità previste nel documento *Allegato I Elaborato 6 gennaio 2021 "Piano di Monitoraggio degli odori"* approvato con DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021, arco temporale in cui rientra la modifica oggetto del presente atto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 e s.m.i. deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 21.10.2022 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	22.07.2022
Sospensione dei termini del procedimento per acquisizione autocertificazioni antimafia redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011	05.10.2022
Deposito autocertificazioni antimafia redatte ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011 e riapertura dei termini del procedimento	10.10.2022
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	26.10.2022

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- DI AUTORIZZARE** le modifiche non sostanziali presentate dalla Società FUSIGNANO BIO ENERGY S.r.l. con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., all'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successivi modifiche Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n. 3221 del 28.09.2012, DET-AMB-2017- 379 del 26.01.2017, DET-AMB-2017-948 del 24.02.2017, DET-AMB-2017-6537 del 07.12.2017 di presa d'atto di modifica dell'assetto societario e DET-AMB-2021-1544 del 31/03/2021, limitatamente alla rimodulazione della ricetta di alimentazione per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe sito in Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti alla pratica SINADOC n. 2022/25549 e come di seguito riportata:

Ricetta di alimentazione	
Tipologie di biomassa	Quantitativi t/a
Insilati da colture dedicate	10.970 t/a
Lettiera avicola (polli da carne)	2.585 t/a

Lettiera avicola (tacchini)	1.950 t/a
Sottoprodotti di trasformazione della frutta	1.600 t/a
Sottoprodotti di trasformazione del pomodoro	400 t/a
Sottoprodotti di trasformazione delle olive	0
Sottoprodotti di trasformazione degli ortaggi	1.800 t/a
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	90 t/a
Sottoprodotti di trasformazione dei semi oleosi	0
Coadiuvanti	5 t/a
Totale	19.400 t/a

2. **DI APPROVARE** la richiesta della Società FUSIGNANO BIO ENERGY S.r.l. di non realizzare la tendostruttura per il deposito della biomassa con tenore di S.S. > 60%, precedentemente autorizzata con DET-AMB-2017-379 del 26/01/2017;
3. **DI STABILIRE CHE** la Società FUSIGNANO BIO ENERGY S.r.l. sia tenuta a comunicare ad ARPAE SAC di Ravenna la data di modifica della ricetta approvata con il presente Atto e ad aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico entro 20 gg dall'impiego della nuova ricetta di alimentazione;
4. **DI STABILIRE CHE** le modalità di gestione delle biomasse saranno le seguenti:
 1. insilamento in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca inferiore al 40% e che sono conservate abitualmente con la tecnica dell'insilamento, come ad esempio i cereali raccolti a maturazione cerosa, le barbabietole, ecc.;
 2. deposito in trincea: per il deposito delle biomasse con un tenore di sostanza secca superiore al 60%. Il deposito può avvenire all'interno della trincea in cumuli, con l'ausilio di muretti in new jersey e teloni di plastica a copertura delle biomasse;
 3. alimentazione in prevasca: per il caricamento delle biomasse particolarmente fluide, con un tenore di sostanza secca inferiore al 25% e che non possono essere depositate in trincea. La biomassa viene caricata direttamente in prevasca all'arrivo in impianto senza depositi intermedi;
 4. alimentazione in tramoggia: per il caricamento delle biomasse di consistenza palabile, con un tenore di sostanza secca inferiore al 60% e non insilabili.
5. **DI STABILIRE CHE** che il quantitativo massimo di pollina in trincea non dovrà superare il valore istantaneo di 1600 tonnellate. Depositi di entità superiore dovranno essere sottoposti ad autorizzazione e realizzati in aree chiuse, aspirate e con effluenti emessi trattati con idonei impianti di abbattimento degli odori;
6. **DI STABILIRE CHE** dovranno essere programmati e messi in atto tutti i trattamenti moschicidi idonei e necessari, con trappole alimentari ed eventualmente insetticidi, con relativa registrazione degli interventi, con particolare attenzione alla stagione di massima proliferazione che va da settembre a novembre;

7. **DI STABILIRE CHE** dovrà essere effettuato il programma di monitoraggio odori con le modalità previste nel documento *Allegato I Elaborato 6 gennaio 2021 “ Piano di Monitoraggio degli odori”* approvato con DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021, da effettuarsi per 2 anni consecutivi;
8. **DI STABILIRE CHE** tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare con masse legali, ai sensi degli Artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e per i mezzi d’opera, le macchine operatrici e le macchine agricole, ai sensi delle indicazioni riportate nell’Archivio Regionale delle Strade. Ivi compresi i puntuali limiti di sagoma e di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale;
9. **DI DARE ATTO** che, in aggiunta alle specifiche ordinanze di limitazione al transito indicate alla prescrizione n. 9 della DET-AMB-2021-1544 del 31/03/2021, si segnalano che sono in vigore alcuni limiti di massa, per le seguenti strade:
- **SP n. 119 “Bagnoli”**: limite di transito per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonn, ai sensi dell’Ordinanza Provinciale PG n. 8615 del 24/02/1998;
 - **SP n. 253R “San Vitale” Ponte di Villa Magenta**: limite di transito ai veicoli di massa superiore a 44 tonn in corrispondenza del ponte sul fiume Senio, ai sensi dell’Ordinanza Provinciale PG n. 12241 del 29/04/2022;
10. **DI STABILIRE** ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto come da progetto approvato nell’ambito dell’Autorizzazione Unica n. 379/2017;
11. **DI STABILIRE** che la Società FUSIGNANO BIO ENERGY Srl con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Fusignano della cessazione dell’esercizio dell’impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell’impianto;
12. **DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell’esecuzione dei lavori;
- DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell’art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
13. **DI STABILIRE CHE** che per la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
14. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell’impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
15. **DI STABILIRE** che il soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;

- 16. DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2022/122190 del 22.07.2022 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante della Società FUSIGNANO BIO ENERGY s.r.l. con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01201976714181 con data di emissione 07.01.2022;
- 17. DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
- 18. DI DARE ATTO** che il progetto di modifica presentato è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (pratica SINADOC n. 2022/25549);
- 19. DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
- 20. DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
- 21. DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società FUSIGNANO BIO ENERGY Srl con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre n. 7 (P.IVA 02315130399) e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
- 22. DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errrani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.